



**ENTE BILATERALE
del TURISMO TOSCANO
E.B.T.T.**

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dal CCNL/Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli atti notarili 23 dicembre 1994, 21 novembre 1996, 11 marzo 2002, registrati presso il tribunale di Firenze, e successivi ad accordi regionali intervenuti in sede sindacale, è costituito l'Ente Bilaterale del Turismo Toscano denominato E.B.T.T.

ARTICOLO 2 NATURA

L' E.B.T.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 3 DURATA

La durata dell'E.B.T.T. è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 SEDE E STRUTTURA TERRITORIALE

L'E.B.T.T. ha sede legale in Firenze, con indirizzo civico Via Arrigo da Settimello, 5/7. L'indirizzo civico può essere mutato, in ragione di esigenze di sviluppo, organizzative, con delibera del comitato direttivo, ratificata nella prima assemblea successiva.

L'E.B.T.T. si articola nell'ambito del territorio regionale, ai fini dello svolgimento della sua attività, in centri servizi provinciali e subprovinciali, la cui costituzione, conduzione e gestione si realizza con specifici accordi tra le parti datoriali e sindacali, soci dello EBTT come meglio indicati nel successivo articolo 7.

L'E.B.T.T., a questo fine apre sedi, sportelli, propri o presso le sedi delle organizzazioni costituenti, con delibera del Comitato Direttivo.

Le attività e la gestione, anche amministrativa, dei Centri di Servizio sono regolamentati da norme definite dal Comitato Direttivo, e ratificate in assemblea ed affidate al controllo di comitati di gestione locali diretti da due coordinatori, uno per parte sindacale ed uno per parte datoriale.

ARTICOLO 5 SCOPI

L' E.B.T.T. ha come scopi:

- a) la promozione e gestione di attività ed iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale sia in connessione con i sistemi istituzionali che in collaborazione con la Regione Toscana e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) la promozione e gestione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
- c) la promozione e gestione di interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori compresi gli

- stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
- d) la promozione dell'incontro domanda offerta di lavoro è realizzata dall'Ente in connessione con i sistemi istituzionali.
 - e) anche in relazione al DL 80/98 fornisce l'assistenza e la segreteria necessarie al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, costituite tra le parti sociali secondo la norma del CCNL/Turismo. Il finanziamento delle Commissioni paritetiche è comunque distinto da quello dell'Ente.

Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale, e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

L'E.B.T.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

A tal fine l'Osservatorio:

- a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 L.n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
- b) ricerca ed elabora, a fini statistici: i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro; di apprendistato; di eventuali convenzioni ex art. 17 L. 56/87; di contratti a termine, nonché al lavoro extra (artt. 3 e 4 C.C.N.L.), inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
- c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalla realtà territoriale del comparto;
- d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo;
- e) svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività dei centri di servizio in materia di lavoro.

ARTICOLO 6 STRUMENTI

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.T.T. potrà avviare, partecipare, contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata, sentite le parti sociali, dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

ARTICOLO 7 SOCI E BENEFICIARI

Sono soci dell' E.B.T.T.

- a) le organizzazioni regionali dei lavoratori aderenti a
 - Filcams CGIL

- Fisascat Cisl
- Uiltucs UIL

b) le organizzazioni regionali aderenti a

- Faita
- Federalberghi
- Fiavet
- Fipe
- Rescasa

che sono costituite in Confturismo Toscana.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

Le iniziative di cui al presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono all'E.B.T.T. le quote di finanziamento di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO

L'E.B.T.T. è finanziato con le quote stabilite dal CCNL/Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, con modalità di riscossione definite con appositi accordi in sede sindacale.

Lo EBTT, così come previsto dal CCNL/Turismo, corrisponde allo Ente Bilaterale Nazionale del Turismo EBNT la quota di competenza.

ARTICOLO 9 ORGANI DELL' E.B.T.T.

Sono organi dell'E.B.T.T.:

- l'Assemblea
- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea, composta dai soci di cui al precedente articolo 7, è costituita da 42 (quarantadue membri) membri designati dai soci stessi, 21 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 21 di quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I componenti dell'Assemblea, durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Il nuovo componente avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

E' comunque e sempre garantita, secondo il principio della bilateralità, la rappresentanza paritaria delle parti imprenditoriale e sindacale.

ARTICOLO 11 POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- **approvare e deliberare su statuto e regolamento dell'E.B.T.T.;**
- **deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all' art. 5 del presente Statuto;**
- **provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;**
- **promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari;**
- **deliberare in ordine all'eventuale compenso della Presidenza, dei componenti il Comitato Direttivo, dei Sindaci;**
- **deliberare in ordine all'eventuale modifica dell'indirizzo civico della sede sociale;**
- **stabilire la misura degli interessi di mora da corrisondersi in caso di ritardato pagamento;**
- **svolgere tutte le altre attività ad essa demandate del presente Statuto;**
- **approvare i verbali delle proprie riunioni;**

ARTICOLO 12 RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno:

- **entro i primi cinque mesi della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo;**
- **entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.**

L'Assemblea si riunisce comunque straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno quattordici membri effettivi dell'Assemblea, o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

Le riunioni di assemblea con all'ordine del giorno le modifiche di cui al successivo art. 23 sono in seduta straordinaria e verbalizzate, quando lo si ritenga necessario, o sia richiesto, da un notaio.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.T., ed in sua assenza dal vicepresidente .

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e la metà più uno dei rappresentanti dei lavoratori .

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata in seconda convocazione, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell' assemblea.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente può farsi rappresentare, per delega, da altro componente dell'assemblea. Ogni componente può essere portatore di due deleghe.

Le delibere , relative alla approvazione di statuto e regolamento, partecipazioni , richiedono la partecipazione diretta al voto di almeno un rappresentante per ciascuna delle parti sociali dei cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'E.B.T.T.

- è collegialmente eletto dalla parte sociale interessata, in seno al Comitato Direttivo, alternativamente, una volta fra i consiglieri rappresentanti la parte del sindacato dei lavoratori e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti la parte imprenditoriale
- rappresenta l'E.B.T.T. di fronte ai terzi ed a stare in giudizio;
- promuove le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e ne presiede le adunanze;
- da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale. Al fine di migliorare l'efficienza della funzionalità dell'Ente, di consentire la gestione dei Centri di Servizio nomina procuratori, a firma congiunta con il Vicepresidente, secondo le delibere assunte dal Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni, salvo che sia sostituito prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta delle parti sociali designatrici.

Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ARTICOLO 14 IL VICE PRESIDENTE

Il vicepresidente dell'E.B.T.T., è eletto con le stesse modalità del presidente, alternativamente, una volta tra i membri rappresentanti le associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e viceversa

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Il vicepresidente dura in carica quattro anni, salvo che sia sostituito prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta dalle parti sociali designatrici

Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ARTICOLO 15 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si compone di diciotto consiglieri e cioè

- a) nove consiglieri in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori;
- b) nove consiglieri in rappresentanza della parte imprenditoriale.

I componenti il Comitato Direttivo non possono essere coordinatori dei Centri di Servizio.

Nella designazione, con lettera scritta, da parte delle rispettive organizzazioni, le stesse terranno conto dell'opportunità di una adeguata rappresentatività in ragione della territorialità e, per la sola parte imprenditoriale, della valenza rappresentativa delle diverse componenti di categoria.

I consiglieri durano in carica quattro anni: è però consentito alla parte rappresentata di provvedere alla sostituzione dei propri consiglieri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Nella seduta di insediamento del CD, ogni quattro anni, si provvede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, così come indicato agli artt. 13 e 14.

ARTICOLO 16 POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Spetta al Comitato Direttivo di:

- **sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;**
- **deliberare sulla nomina dei procuratori di Presidente e Vicepresidente, determinando limiti e competenze**
- **vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;**
- **vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'E.B.T.T. e riferirne all'Assemblea;**
- **vigilare sul funzionamento e le iniziative assunte dagli enti costituiti ai sensi del precedente art. 6;**
- **provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.T.;**
- **deliberare , su proposta dei componenti la Presidenza, specifiche deleghe a consiglieri , con funzioni di direzione dell'Ente o di responsabilità di singoli settori di attività dell'Ente, definendo poteri e competenze.**
- **assumere e licenziare , su proposta dei componenti la Presidenza, il personale dell'E.B.T.T., regolandone il trattamento economico;**
- **predisporre il regolamento interno dell'E.B.T.T. ;**
- **approvare il regolamento di gestione dei Centri di Servizio , il regolamento di rendicontazione delle attività formative, il regolamento di gestione del Fondo Sostegno al Reddito;**
- **proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi sociali;**
- **promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.T.T.;**
- **vigilare sul funzionamento dei Centri di Servizio e deliberare eventuali interventi per attivare, far funzionare i Centri di Servizio stessi;**
- **determinare annualmente gli eventuali rimborsi spese per i componenti i comitati di gestione dei Centri di Servizio;**
- **riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;**
- **approvare i verbali delle proprie riunioni.**

ARTICOLO 17 RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente di norma con frequenza bimestrale, e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno quattro membri effettivi del Comitato o dal Presidente.

La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e al convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.T. ed, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno dieci membri.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno dieci membri. Ciascun membro ha un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto al voto, almeno un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali aderenti, quando non sia già rappresentata in seno al Comitato stesso.

Ogni componente il Comitato, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, può delegare provvisoriamente altro componente l'assemblea della stessa parte sociale rappresentata. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

ARTICOLO 18 IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle associazioni dei datori di lavoro, uno dei sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, che ne è il Presidente.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinate a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'assemblea l'eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni degli organi sociali senza voto deliberativo.

ARTICOLO 19 IL PATRIMONIO

Le disponibilità dell'E.B.T.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Comitato Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da Aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, e più in generale, al patrimonio dell'E.B.T.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T.T., sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 20 GESTIONE DELL'E.B.T.T.

Per le spese di impianto e di gestione della sede e dei CS, l'E.B.T.T., potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18.

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione, per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione .

Ogni pagamento, in qualsiasi forma erogato dovrà essere firmato congiuntamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, da suo procuratore, e dal Vicepresidente, in caso di suo impedimento o assenza, da suo procuratore, garantendo comunque la bilateralità degli atti. Per le spese dirette dei Centri di Servizio (CS) , il presidente e vicepresidente rilasciano procura permanente ai coordinatori degli stessi CS.

ARTICOLO 21 BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell'E.B.T.T. hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.T.T..

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio de cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato Vigilanza Nazionale di cui all' art. 6 del CCNL Turismo del 30 maggio 1991 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all' art. 1 del presente Statuto.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea, convocata entro il mese di novembre di ciascun anno, e trasmesso entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al Comitato Vigilanza Nazionale dei cui all'art. 6 del CCNL Turismo del 30 maggio 1991 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ARTICOLO 22 LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione dell'E.B.T.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1, nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'E.B.T.T. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dall'Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in dei feto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T.T. I compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

**ARTICOLO 23
MODIFICHE STATUTARIE**

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere oggetto di accordo unanime tra le parti sociali di cui all'art. 7, e , sentito il parere del Comitato di Vigilanza Nazionale, il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, deliberata dall'Assemblea, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Nel caso in cui lo si ritenga necessario , o sia richiesto, l'atto di modifica di statuto è registrato.

**ARTICOLO 24
CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita dall'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.

**ARTICOLO 25
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.